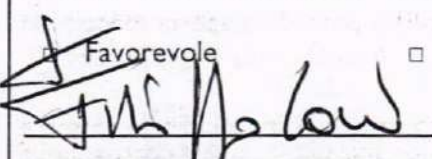
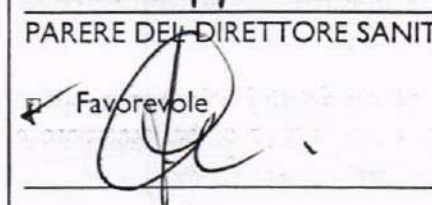
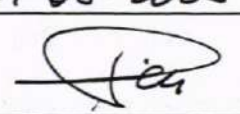
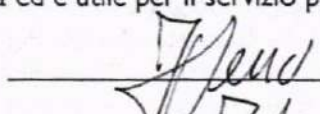
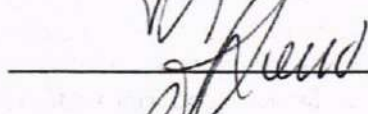
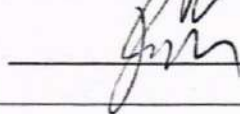


REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001522 DEL 07 AGO. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO Rettifica gara indetta con Deliberazione n. 1185 del 20.06.2023 relativa al servizio di trasporto utenti disabili della ASL Roma 5 dal proprio domicilio presso i centri di riabilitazione accreditati ex art. 26 legge 833/1978 e viceversa - per il periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		Dott. Filippo Coiro
☒ Favorevole	☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>07 AGO. 2023</u>
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.		Dott. Franco Cortellessa
☒ Favorevole	☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)	
		data <u>07 AGO. 2023</u>
Atto trasmesso al Collegio Sindacale		
☐ Senza osservazioni	☐ Con osservazioni (vedi allegato)	
Il Presidente _____		data _____
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.		
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: <u>202050502-202050501-</u>		
Registrazione n. <u>2023/1981-1982-</u> del <u>07-08-2023</u>		
Il Direttore ad Interim UOC Bilancio (Dott. Fabio Filippi)		
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico		
Il Responsabile del Procedimento		
Il Responsabile F.O. Servizi e Beni Economici Dott. Francesco Seno		
Il Direttore UOC Appalti e Contratti Dott. Mario Petrucci		
La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine Da n. 2 allegati composto da n. 136 pagine		

Il **Direttore UOC Appalti e Contratti**, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PREMESSO che con Deliberazione 1185 del 20.06.2023 è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta su piattaforma telematica regionale STELLA, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasporto utenti disabili della ASL Roma 5 dal proprio domicilio presso i centri di riabilitazione accreditati ex art. 26 legge 833/1978 e viceversa - per il periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto legislativo;

CHE, in attuazione della Deliberazione di cui sopra è stata pubblicata la gara a procedura aperta secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e attivata sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio;

CHE da una successiva verifica degli atti di gara è emerso che, per mero errore è stato indicato, come a base di gara, l'importo biennale di € 1.600.000,00 oltre IVA 10%, invece dell'importo biennale corretto di € 2.400.000,00 oltre IVA 10%;

RITENUTO per quanto sopra dover rettificare la Deliberazione n. 1185 del 20.06.2023, approvando il Disciplinare di Gara e la restante documentazione, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, rettificato nell'importo biennale posto a base di gara come sopra meglio specificato;

INOLTRE di dover provvedere alla pubblicazione del bando di rettifica con le seguenti modalità:

In forma integrale

- o Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- o Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Per estratto, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità della rettifica al fine di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate:

- o Su due quotidiani a diffusione locale;
- o Su due quotidiani a diffusione nazionale.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate, di:

1. autorizzare la rettifica della Deliberazione n. 1185 del 20.06.2023 approvando il Disciplinare di Gara e la restante documentazione, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, rettificato nell'importo biennale posto a base di gara pari a € 2.400.000,00 oltre IVA 10%.

2. provvedere alla pubblicazione del bando di rettifica con le seguenti modalità:

In forma integrale

- o Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- o Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Per estratto, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità della rettifica al fine di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate:

- o Su due quotidiani a diffusione locale;
- o Su due quotidiani a diffusione nazionale.

3. modificare il punto 6. della Deliberazione n. 1183 del 20.06.2023 come di seguito meglio specificato:

dare mandato alla UOC Bilancio di accantonare la somma di € 38.500,00, calcolata sull'importo posto a base di gara come previsto dal regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, adottato con deliberazione n. 1740 del 28/12/2020, come di seguito meglio specificato:

Codice Conto	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025	TOTALE
202050502 - (altri fondi incentivati funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/16)	€ 12.320,00	€ 9.240,00	€ 9.240,00	€ 30.800,00
202050501 - (altri fondi per oneri e spese)	€ 7.700,00	/	/	€ 7.700,00
TOTALE	€ 20.020,00	€ 9.240,00	€ 9.240,00	€ 38.500,00

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Appalti e Contratti

Dott. Mario Petrucci

Mario Petrucci

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Favorevole
07 AGO. 2023

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Filippo Coiro

IL DIRETTORE GENERALE

Parere

Data

Favorevole
07 AGO. 2023

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Franco Cortellessa

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11 luglio 2022

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Mario Petrucci Direttore UOC Appalti e Contratti

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Franco Cortellessa

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Giorgio Giulio Santonocito

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 07 AGO. 2023

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

Tivoli, _____

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE DISABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 DURATA DI 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

SOMMARIO

PREMESSA	4
I. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 DOTAZIONI TECNICHE E REGISTRAZIONE	4
1.2 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FVOE E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1 DURATA	8
4.2 PROROGA TECNICA	8
4.3 OPZIONI E RINNOVI	8
4.4 REVISIONE DEI PREZZI	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	10
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8. AVVALIMENTO	12
9. SUBAPPALTO	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGHI	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	25
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	26
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	29
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	30
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31

21.	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO	31
22.	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
24.	DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO	34
25.	PENALI	34
26.	ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI	35
27.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	36
28.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	36
29.	RECESSO	37
30.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	38
31.	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
32.	COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	39
33.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	39
34.	EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA	40
35.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI	40
35.1	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	40
35.2	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	41
35.3	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	41
35.4	NATURA DEI DATI TRATTATI	41
35.5	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	41
35.6	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	41
35.7	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	41
35.8	PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	41
35.9	DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	42
36.	FORO COMPETENTE	42

PREMESSA

Il presente documento disciplina la gara per l'affidamento del servizio di trasporto per utenti diversamente disabili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art. 26 legge 833/1978.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato “Codice”), da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura sarà interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TELLA” (d'ora in poi anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti (d'ora in poi anche “Sito”).

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente documento di gara.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Seno Francesco.

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente gara la Stazione Appaltante si avvale del sistema di e-Procurement denominato “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TELLA” accessibile al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito www.regione.lazio.it/sitalr nella sezione “Consultazione” – “Bandi di gara ed esiti”, nonché sul profilo della ASL Roma 5 www.aslroma5.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara”.

I.1 DOTAZIONI TECNICHE E REGISTRAZIONE

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- La registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle Ditte”.

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

La registrazione a Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le Ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi" – "Bandi e Avvisi altri Enti".

E' onere della Ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

1.2 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA FVOE E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 213 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il Concorrente, effettuata la su indicata registrazione alla piattaforma FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda quanto riportato nel successivo paragrafo 15).

In adempimento a quanto previsto dall'art. 213 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ASL Roma 5 procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura esclusivamente tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti Pubblici).

In caso di malfunzionamento si procederà con le verifiche tradizionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento in oggetto è disciplinata da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara (il presente documento) e documentazione in esso richiamata;
- Capitolati di Gara;
- Allegati al "Disciplinare di Gara":
 - Allegato 1 – DGUE (Da compilare a sistema);
 - Allegato 2 – Schema Dichiarazioni amministrative;
 - Allegato 2.1 – Clausole sociali;
 - Allegato 2.2 – Elenco personale;
 - Allegato 3 – Modello Avvalimento;
 - Allegato 4 – Patto di integrità;
 - Allegato 5 – Modelli di offerta tecnica;
 - Allegato 6 – Modelli di offerta economica;
 - Allegato 7 – Capitolato tecnico;
 - Allegato 8 – Scheda Fornitore;
 - Allegato 9 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
 - Allegato 10 – DCA U00247-2019 Sistema pagamenti;
 - Allegato 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Allegato 12 – Modulo per imposta di bollo;
 - Allegato 13 – Schema di contratto;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibile e non previsto dai sopraelencati documenti.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere prodotte alle condizioni stabilite dalle presenti norme di gara e contrattuali e dai relativi allegati, meglio descritti al punto 3 del presente documento.

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese in conformità ai modelli predisposti dalla ASL Roma 5, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente (<https://www.aslroma5.it/>) nella sezione "Amministrazione Trasparente-bandi di gara" e sul Sistema S.TEL.LA (www.regione.lazio.it/centraleacquisti).

Si precisa che, considerando l'intera gestione per via telematica della procedura, tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante, con poteri dell'Impresa; in caso di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di firma digitale apposta da procuratore, dovrà essere allegata una copia della procura, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente oppure, in alternativa, una copia della procura sottoscritta da notaio ovvero una copia della CCIAA da cui risultino i poteri del procuratore.

In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della conformità degli stessi all'originale.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (www.aslroma5.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara", sul sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, quesiti scritti, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere formulate e inviate al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti entro il giorno e l'ora indicate sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sul Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme ed oltre il termine previsto.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione "Albo Pretorio on-line - Bandi di gara".

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del suddetto Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

Pertanto tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In casi di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, la comunicazione recapitata alla PEC del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Oggetto della presenta procedura è l'affidamento del servizio di trasporto per utenti diversamente disabili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art. 26 legge 833/1978 per il periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

L'appalto è costituito da 1 lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 2.400.000,00 Iva esclusa per la durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione si riserva di aumentare il contratto, come da tabella seguente:

BASE D'ASTA -	€ 2.400.000,00 + IVA
Eventuale rinnovo per mesi 12 -	€ 1.200.000,00 + IVA
ART.106 comma 1 (100%) –	€ 2.400.000,00 + IVA
ART.106 comma 11 (mesi 6) –	€ 600.000,00 + IVA
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO	€ 6.600.000,00 + IVA

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della tipologia di fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 6.600.000,00 oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative sia dal punto di vista tecnico che economico comporta l'esclusione dell'offerta presentata.

La stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., risulta pari a € 250.

Resta comunque onere del Concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 17 "Offerta economica", in relazione all'obbligo, per ogni singolo Concorrente, di indicare nella propria offerta gli ulteriori "oneri aziendali per la sicurezza" (oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dell'appalto, specificando la loro incidenza rispetto alla tariffa offerta.

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, di variare l'importo contrattuale entro un massimo del 20% in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto precede, si precisa che sono **escluse** della partecipazione alla gara le società che abbiano presentato l'offerta tecnica e/o l'offerta economica non rispettando le modalità riportate nei successivi articoli e/o che siano incorse in una delle seguenti cause di esclusione:

- Offerta incompleta, parziale, condizionata o in aumento;
- Presenza all'interno della Documentazione Amministrativa e/o Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico riferite all'Offerta Economica presentata;
- Periodo di validità dell'offerta inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse;

- Sostituzione del Capitolato tecnico di gara;
- Presentazione di offerte alternative sia dal punto di vista tecnico che economico;
- Mancata indicazione nell'Offerta economica dei costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La ASL Roma 5 si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di gara senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, nel caso venga aggiudicata una gara espletata da Consip S.p.a. e/o dalla Regione Lazio, e di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di 24 mesi, a decorrere dalla data di attivazione del contratto, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal referente della Ditta e dal DEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla comunicazione di attivazione, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tali casi la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

4.2 Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. È facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del contratto, richiedere alle Compagnie la proroga tecnica dello stesso fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. L'Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazioni e revisioni dei prezzi e/o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale. La portata della modifica consentita non potrà superare il 100% del valore contrattuale, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio, da CONSIP o da altra Azienda autorizzata, del servizio in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento centralizzato.

4.4 Revisione dei prezzi

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", c.d. Decreto Sostegni-ter.

La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo a decorrere dal secondo anno dalla data di inizio contratto e non potrà in nessun caso essere richiesta per periodi antecedenti alla richiesta.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito

dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi i Concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo D.lgs. 165/2001 negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione e il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In ogni caso, la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto-paragrafi

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:

- a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), un fatturato complessivo di importo pari a quello del valore posto a base di gara di partecipazione, IVA esclusa;
- b) aver realizzato un fatturato relativo al servizio oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2022-2021-2020) equivalente complessivamente almeno al 50% dell'importo a base di gara, IVA esclusa;
- c) dichiarazioni bancarie dell'impresa (almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari utilizzati) concernenti l'affidabilità dell'impresa; qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà dichiararne la motivazione; la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante sarà resa sul D.G.U.E. da cui risulti il fatturato globale dell'Azienda e l'importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e all. XVII parte I del Codice:

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti relativi al fatturato debbono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla presente procedura, i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, devono dichiarare sul D.G.U.E. di essere in possesso dei seguenti requisiti capacità tecnica e professionale:

- a) aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (2022-2021-2020), servizio analogo a quello oggetto della gara, di importo complessivo pari ad almeno al 50% l'importo posto a base di gara di partecipazione.

In caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e tecnico professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per i Concorrenti che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all'interno del DGUE (Sezione C).

In particolare, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 "Requisiti Generali" e dal paragrafo 7 "Requisiti Speciali e Mezzi di Prova" nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la ASL Roma 5, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Il Fornitore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL Roma 5 in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'Ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti. L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la ASL Roma 5 impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'Ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, ASL Roma 5 procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice.

Il Concorrente, per ciascuna Ausiliaria, allega:

1. Il DGUE (da compilare a sistema) a firma dell'Ausiliaria
2. Modello di Avalimento
3. Il Contratto di Avalimento
4. il PASSOE dell'Ausiliaria

9 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Resta ferma la possibilità per i Concorrenti di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 105, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice dei Contratti pari al 2% (due per cento) dell'importo di gara, salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto corrente postale IT45A076010320000082501008, intestato alla ASL Roma 5, e nella causale deve contenere le indicazioni della presente procedura di gara ("Garanzia provvisoria gara servizio di Trasporto disabili ex art. 26 L. 833/78") CIG 991143139B
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
5. Avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. Prevedere espressamente:
 - a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
 - c) La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il documento, firmato digitalmente anche dal fideiussore, deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato alla Busta A – Documentazione Amministrativa.

In caso di richiesta di estensione di durata, di validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni l'Operatore Economico segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d, e, f, g del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Detta garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, salva l'ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.

I I SOPRALLUOGHI

Non sono previsti sopralluoghi

I 2. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

Ai fini della partecipazione, i concorrenti effettuano, con riferimento alla gara, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e allegano la ricevuta alla Documentazione Amministrativa.

Tale documento dovrà riportare, a titolo di causale, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara, oltre ad ogni utile riferimento alla individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.

Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html> e copia della ricevuta dovrà essere allegata all'interno della documentazione amministrativa.

Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Concorrente straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante o dei legali rappresentanti così come indicato nei modelli allegati.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

I 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica – redatte obbligatoriamente in lingua italiana e firmate digitalmente a pena di esclusione da parte del/i legale/i rappresentate/i o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'Impresa nella presente procedura – devono essere effettuate esclusivamente tramite il Sistema, accessibile dalla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

Pertanto, tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall'Operatore Economico entro il termine perentorio indicato in piattaforma, pena la irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono ammesse offerte alternative, incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASL RM5, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la ASL Roma 5 e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (S.TEL.LA) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche disponendo, se del caso, la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione, nella sezione "Comunicazioni" di apposito avviso.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di *e-procurement* relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- Busta A – Documentazione Amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica;
- Busta C – Offerta Economica.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi

dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta, altresì, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per partecipare, i concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, dovranno inserire, con riferimento alla gara, nell'apposita sezione dedicata a Sistema denominata "Busta documentazione", i seguenti documenti, firmati digitalmente, così come di seguito specificato.

A. Schema Dichiarazioni Amministrative (Allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) copia della procura (sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente oppure, in alternativa, una copia della procura sottoscritta da notaio ovvero una copia della CCIAA da cui risultino i poteri del procuratore);

B) Impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale con le modalità indicate al successivo art. 33 del disciplinare (**Allegato 2.1**);

C) Patto di integrità: i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a produrre il Patto di Integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel caso di impresa singola, oppure, nel caso di

Consorzi/Raggruppamenti, dai rappresentanti legali di ciascuna delle società consorziate/raggruppate (**Allegato 4**);

- D) Scheda fornitore** di cui all'**Allegato 8** compilato in ogni sua parte, (nel caso di cooperative che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento Temporaneo di cooperative o Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione o già costituite in ATI- RTI Consorzio Ordinario l'**Allegato 2** va' compilato da ciascuna raggruppata);
- E) Dichiarazione con la quale l'impresa esprime consenso all'accesso all'intera documentazione amministrativa e tecnica** presentata in sede di gara, oggetto di valutazione da parte della Commissione, ovvero puntuale specificazione delle parti coperte da segreti tecnici e commerciali per le quali l'impresa intende negare l'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., La suddetta dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità di chi firma la dichiarazione e dalla eventuale procura notarile e redatta obbligatoriamente sul prestampato predisposto dalla ASL Roma 5 (**Allegato 9**);
- F) DCA U00247/2019** sottoscritto digitalmente per accettazione (**Allegato 10**);
- G) Tracciabilità dei flussi finanziari** sottoscritto digitalmente per accettazione (**Allegato 11**);
- H) Attestazione del versamento effettuato per l'imposta bollo per la partecipazione alla gara.**

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (**Allegato 12** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- modello F23, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni:
 - a. dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
 - b. dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Azienda Sanitaria Roma 5 — C.F. Part. IVA 04733471009);
 - c. codice ufficio o ente (campo 6: TJY);
 - d. codice tributo (campo 11: 456T);
 - e. descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG 991143139B)

- I) Copia del documento attestante l'attribuzione del "PassOE":** i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a produrre il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- J) Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione di una garanzia provvisoria** a corredo dell'Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore.

I soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria da costituirsi mediante deposito bancario o polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria, per un importo pari al 2% dell'importo presunto a base di gara,

(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e certificazione/e che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;

(nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento), ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione prevista dal presente documento;

- K) Documento di Gara Unico Europeo:** Il concorrente compila il DGUE strutturato telematicamente su piattaforma S.TEL.LA.

Tale documento dovrà riportare, a titolo di causale, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) relativo alla gara per cui si partecipa oltre ad ogni utile riferimento alla individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.

Il concorrente compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:

➤ **PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

➤ **PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della SEZIONE C:

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:

- 1) il DGUE, a firma dell'Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della SEZIONE D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

➤ **PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare di Gara.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge n. 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 così come modificato dalla legge n. 55/2019.

➤ **PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui dal paragrafo 7.2. (allegando i mezzi di prova previsti dal punto c del medesimo paragrafo 7.2) e di idoneità professionale di cui dal paragrafo 7.3.

➤ **PARTE V – DICHIARAZIONI FINALI**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'iniziativa.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

Il DGUE deve essere compilato sul sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L) Copia della ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC., come previsto dal paragrafo 12 del presente documento.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

M) Dichiarazioni integrative per i soggetti associati

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 del presente documento.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

➤ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

➤ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
 - I. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- III. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del rti costituito o costituendo:**
- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico dovrà allegare nella busta "Offerta tecnica" la seguente documentazione tecnica, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal/i Rappresentante/i Legale/i della/e Ditta/e Concorrente/i.

Il Concorrente dovrà predisporre una **relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa**, comprensiva della descrizione dettagliata del software gestionale del servizio, articolata in non più di 30 pagine, contenente gli elementi della proposta (specifiche: formato carta A4 – carattere ARIAL 12 – ampiezza margini superiore inferiore destro e sinistro 1,5 - interlinea SINGOLA) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel paragrafo 18.1 del disciplinare di gara unitamente ad una relazione tecnica del software gestionale del servizio.

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e accompagnata da una distinta riepilogativa dei documenti presentati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice degli Appalti.

La documentazione tecnica" dovrà contenere un PROGETTO TECNICO redatto secondo i seguenti elementi qui di seguito specificati:

a) Struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto

1. Dimensioni della struttura organizzativa e logistica:
 - 1.1 in termini qualitativi (competenze, esperienza e formazione professionale aggiuntiva rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato) e quantitativi del personale incaricato (autisti e accompagnatori)
 - 1.2 Piano formativo rivolto agli operatori;
2. Caratteristiche degli automezzi:
 - 2.1 Anno di prima immatricolazione dei mezzi destinati all'appalto compreso nelle annualità 2019-2020-2021;
 - 2.2 Percentuale automezzi dotati di pedana sollevatrice > 10% (requisito minimo);
 - 2.3 Descrizione del piano di gestione, manutenzione e sanificazione degli automezzi, in termini di efficacia e concretezza del piano rispetto all'obiettivo del mantenimento della qualità del parco automezzi fornito;

b) Gestione del servizio

- 3 Progetto operativo descrittivo delle modalità offerte dall'operatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento:
 - 3.1 Programmazione ed organizzazione dei percorsi al fine di ridurre i tempi di attesa, percorrenza e permanenza a bordo dell'utenza;
 - 3.2 Gestione e soluzione delle criticità organizzative;

3.3 Strategie tecnico-organizzative messe in atto per ottimizzare la comunicazione giornaliera con le famiglie utenti, con l'obiettivo di garantire informazioni in tempo reale sullo stato del trasporto, mappatura del tragitto e su eventuali ritardi e problematiche intercorse;

3.4 Sostituzione degli automezzi in caso di guasto. Organizzazione messa in atto per garantire la maggiore rapidità di sostituzione del mezzo;

3.5 Gestione delle procedure di primo soccorso degli utenti trasportati;

c) Offerte migliorative

- 4 Soluzioni migliorative e servizi aggiuntivi relativi agli aspetti organizzativi e gestionali rispetto a quanto previsto nel capitolato, aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica

a) **Modello di offerta tecnica (ALLEGATO 5)** debitamente compilato e sottoscritto nel rispetto delle modalità riportate nel Modello medesimo.

- Il punteggio di valutazione della offerta tecnica verrà attribuito sulla base di criteri di valutazione indicati nel paragrafo 18.1, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punteggi" vengono indicati i punteggi fissi, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

La ASL Roma 5 si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico

Nell'offerta tecnica non dovrà essere presente alcun riferimento all'elemento economico, pena la esclusione dalla gara. Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico dovrà allegare nella busta "Offerta economica" la seguente documentazione, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal/i Rappresentante/i Legale/i della/e Ditta/e Concorrente/i.

In particolare, l'Operatore Economico deve indicare secondo quanto indicato nel **Modello di Offerta Economica (ALLEGATO 6)**:

- 1) indicare a sistema **l'importo complessivo lordo offerto**, espresso in euro ed approssimato alla seconda cifra decimale;
- 2) indicare a sistema nel campo "oneri aziendali per la sicurezza", il valore degli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione, l'Operatore Economico deve:

- 1) Caricare a sistema il Modello 6 (Modello di Offerta Economica), sottoscritto con firma elettronica digitale nel rispetto delle modalità ivi riportate, indicando:
 - L'importo complessivo lordo offerto, espresso in euro ed approssimato alla seconda cifra decimale.

Nel Modello 6, nell'ambito dell'offerta economica così come sopra formulata, dovranno altresì essere indicati, a pena di esclusione:

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La mancanza di tale indicazione non è soggetta a soccorso istruttorio e determinerà la esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali e non si terrà comunque conto di decimali successivi;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre e in lettere;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso.

In caso di discordanza fra l'**importo complessivo offerto** (€) indicato a sistema e quello risultante indicato nel Modello 6 (Modello di Offerta Economica) allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nel Modello 6.

In caso di mancata corrispondenza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere, preverranno quelli espressi in lettere.

Non sono ammesse offerte di valore in aumento rispetto alle basi di gara.

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per il primo anno, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati, fatto salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 4.4 "Revisione dei Prezzi";
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle indicate dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. ASL RM5 può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre ASL RM5 non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

ASL RM5 non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo lotto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Gli elementi di valutazione sono così distribuiti:

ELEMENTI VALUTATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

E' facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno in presenza di una sola offerta pervenuta, o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50.

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che otterrà complessivamente il maggior punteggio come sommatoria di quello derivante dall'offerta di qualità (70 punti) e di quello ottenuto con l'offerta economica (30 punti), ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016

Il punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascun'offerta è uguale a PT + PE

Dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

I parametri qualitativi e relativi punteggi sono i seguenti:

La Commissione provvederà, verificata la completezza della proposta, ad attribuire un punteggio pari a **Max punti 70 secondo i parametri sotto riportati:**

ID	CRITERIO GENERICO DI QUALITA'	SUB - CRITERIO	MAX PUNTI	TIPO
Struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto	1.Dimensionamento della struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto	1.1 in termini qualitativi (competenze, esperienza e formazione professionale aggiuntiva rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato) e quantitativi del personale incaricato (autisti e accompagnatori)	5	D
		1.2 piano formativo rivolto agli operatori	4	D
	2.Caratteristiche degli automezzi	2.1 anno di prima immatricolazione dei mezzi destinati all'appalto compreso nelle annualità 2019-2020-2021: >=20%: 2 punti >=40%: 4 punti >=60%: 6 punti >=80%: 8 punti	8	Q
		2.2 percentuale automezzi dotati di pedana sollevatrice > 10% (requisito minimo): 30% automezzi: 2 punti 50% automezzi: 4 punti 80% automezzi: 6 punti 100% automezzi: 8 punti	8	Q
		2.3 descrizione del piano di gestione, manutenzione e sanificazione degli automezzi, in termini di efficacia e concretezza del piano rispetto all'obiettivo del mantenimento della qualità del parco automezzi fornito	8	D
	3.Progetto operativo descrittivo delle modalità offerte dall'operatore per	3.1 Programmazione ed organizzazione dei percorsi al fine di ridurre i tempi di attesa, percorrenza e permanenza a bordo dell'utenza	10	D

Gestione del servizio	l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento	3.2 Gestione e soluzione delle criticità organizzative	6	D
		3.3 Strategie tecnico-organizzative messe in atto per ottimizzare la comunicazione giornaliera con le famiglie utenti, con l'obiettivo di garantire informazioni in tempo reale sullo stato del trasporto, mappatura del tragitto e su eventuali ritardi e problematiche intercorse	6	D
		3.4 Sostituzione degli automezzi in caso di guasto. Organizzazione messa in atto per garantire la maggiore rapidità di sostituzione del mezzo.	5	D
		3.5 Gestione delle procedure di primo soccorso degli utenti trasportati	5	D
Offerte migliorative	4.Soluzioni migliorative e servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel capitolato aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica	La Commissione valuterà le proposte migliorative e i servizi aggiuntivi relativi agli aspetti organizzativi e gestionali.	5	D
PUNTEGGIO TOTALE			70	

La Commissione prenderà in considerazione le proposte che riterrà volte all'ottimizzazione del servizio (soluzioni tecniche migliorative e soluzioni organizzativo – gestionali innovative).

Le soluzioni dovranno essere rappresentate in modo chiaro all'interno del progetto tecnico proposto.

La concorrente dovrà produrre una dichiarazione esplicita circa la mancata proposta di tali soluzioni migliorative ed innovative, in caso di mancata presentazione delle stesse.

Punteggio tecnico: MAX 70 punti

Tale punteggio (max punti 70) per ciascun lotto, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione dell'offerta tecnica, presentata dalle ditte concorrenti in ordine ai criteri sopra indicati.

Per ogni criterio e sub criterio costituente la qualità, i componenti della Commissione attribuiranno un punteggio di preferenza complessivo, secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo:	1,00 (100% dei punti max)

Buono:	0,75 (75% dei punti max)
Discreto:	0,50 (50% dei punti max)
Sufficiente:	0,25 (25% dei punti max)
Insufficiente:	0,00 (nessun punteggio)

Per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione s , i punteggi tecnici $(PTi)_s$, relativi all' i -esimo concorrente, saranno determinati moltiplicando il coefficiente C_g , corrispondente alla media dei giudizi espressi da ciascun membro della Commissione in termini di coefficiente variabile tra 0 (zero) a 1 (uno), per il relativo punteggio massimo PT_s .

$$(PTi)_s = PT_s \times C_g (I)$$

Si precisa che il coefficiente C_g è calcolato applicando un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a 5, essa sarà semplicemente troncata.

Il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente è determinato come sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e sub criterio s , secondo la seguente formula:

$$PTi = \sum (PTi)_s \text{ (id# 1-4)}$$

Dove:

- **PTi:** è il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente;
- **$(PTi)_s$:** è il punteggio tecnico complessivo attribuito all' i -esimo concorrente per ciascun sub-criterio di valutazione;

Si precisa che:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

È prevista una soglia minima di sbarramento sul punteggio tecnico complessivo di 42 punti su 70, conseguito con riparametrazione. Non saranno ritenute idonee e non saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica, quindi saranno esclusi, gli operatori la cui offerta tecnica riparametrata consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Punteggio prezzo: MAX 30 punti

Il punteggio attribuito al prezzo per singolo lotto (Max punti 30,) verrà calcolato con il criterio inversamente proporzionale (al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi punteggi inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:

$$X = PB * 30 / PO$$

Dove:

- X = punteggio da attribuire all'offerta
- PB = offerta complessiva lorda più basso

30 = punteggio massimo

PO = premio dell'offerta presa in esame

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Punteggio totale = punteggio tecnico + punteggio economico

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all' art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della ASL Roma 5 e previo pagamento di rateo del servizio svolto.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo dell'offerta presentata).

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata attraverso il Sistema S.TEL.LA e sarà in seduta pubblica virtuale accessibile mediante il Sistema medesimo.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti stesso mezzo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il Seggio di Gara istituito *ad hoc*, procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il RUP, ovvero il Seggio di Gara istituito *ad hoc*, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare l'eventuale provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, commi 2 e 7, nonché art. 216, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.

21 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La prima seduta pubblica virtuale verrà indicata in piattaforma.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti stesso mezzo.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

Nell'ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara (data oggetto di successiva conferma o posticipo mediante apposita comunicazione tramite Sistema), in seduta pubblica virtuale accessibile mediante Sistema, il Seggio di Gara darà luogo alla seguente procedura:

- accertamento della data e dell'ora di arrivo a Sistema dei documenti richiesti;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- il seggio di gara procederà in una o più sedute riservate alla verifica della documentazione;
- attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, in seduta pubblica virtuale, procederà:

- all'apertura, ad esclusivo scopo ricognitivo, delle buste digitali contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi.

In considerazione dell'utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate in una o più sedute riservate.

La Commissione, in seduta riservata, procederà:

- all'esame della documentazione tecnica;
- alla verifica di eventuali motivi di esclusione all'ammissione alla successiva fasi di gara;
- all'esame e alla attribuzione dei relativi punteggi tecnici;
- alla redazione della graduatoria dei punteggi tecnici come sopra attribuiti;
- al caricamento a sistema dei punteggi tecnici assegnati

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, la cui data verrà resa nota mediante apposita comunicazione pubblicata sul Sistema, procederà alla apertura del documento contenente le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione economica e provvederà a:

- rendere pubblici i punteggi assegnati alla valutazione tecnica;
- aprire le Buste contenenti l'offerta economica e verifica delle stesse;
- escludere le offerte economiche che evidenzino uno dei motivi di invalidità e/o di esclusione previsti nel presente documento;
- redigere la graduatoria finale che sarà stilata sulla base della sommatoria del punteggio tecnico con il punteggio economico ottenuto da ogni singolo concorrente;
- in caso di parità di punteggio sarà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto un maggior punteggio nell'offerta tecnica;

- in caso di ulteriore parità, si procederà a chiedere miglioria delle offerte;
- determinare la soglia di anomalia dell'offerta secondo le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed indicazione delle eventuali offerte risultanti anomale:

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, ovvero attraverso la piattaforma aziendale di cui la ASL Roma 5 si avvale per la verifica ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ovvero attraverso la piattaforma telematica aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica delle certificazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Resta inteso che, qualora ne ricorrano le condizioni, l'avvio del servizio potrà avvenire in via d'urgenza, ai sensi del medesimo art. 32, comma 8 del Codice.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell'ASL Roma 5 da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 5.000.000 per sinistro e per persona.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, comprensive anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO

Il concorrente classificatosi primo nella graduatoria di gara dovrà produrre tramite Sistema, a seguito di espressa richiesta da parte di ASL RM5, la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria ed il subentro del concorrente successivo nella graduatoria di gara.

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà presentare:

- 1) la ricevuta di versamento a favore della ASL Roma 5 delle spese di pubblicazione del bando;
- 2) il documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva, da costituirsi mediante deposito bancario o polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà avere validità di 24 mesi e dovrà prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della ASL Roma 5.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita e sottoscritta con le stesse modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria.

- 3) copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000 per sinistro e per persona, che sono meglio specificate nello Schema di Contratto, cui si rinvia.
- 4) atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati;
- 5) dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'ASL Roma 5.

Il fornitore affidatario si impegna a produrre tramite Sistema ogni altro documento richiesto dalla ASL Roma 5.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni del Capitolato Tecnico.

25 PENALI

Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 7 (sette) giorni dalla ricezione.

L'ASL Roma 5 notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

26 ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dalla stazione appaltante, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo di acquisto e relativo CIG .

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: HGXTFB

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA ROMA 5.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (deliberazione);
- il numero dell'ordinativo.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017 e dal Regolamento "Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dall'1/1/2018" approvato con DCA n. U00289/2017 e modificato ed integrato con DCA n. U00504/2017 "Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7/7/2017" e con DCA n. U00247 02/07/2019 del Commissario ad Acta.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'ASL Roma 5.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL Roma 5 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

27 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL ROMA 5 qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL ROMA 5 cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione relazioni sui servizi già eseguiti.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- i) frode nell'esecuzione del Contratto;
- j) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- k) terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide, salvo che la ASL ritenga ancora possibile l'applicazione della diffida ad adempiere;
- l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

29 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

30 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

31 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

32 COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003 riguardante le "regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla gestione del contratto nonché per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti nonché quelli elaborati da ASL RM5 non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

33 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018. In merito a quanto sopra si ritiene applicabile il CCNL di settore, ma qualora il concorrente intenda applicare un CCNL differente, deve giustificare l'applicabilità al servizio in oggetto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", in caso di aggiudicazione l'appaltatore subentrante, assume l'obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e

di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

A tal fine, in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, devono compilare l'Allegato 2.1, con cui dichiarano, a pena di esclusione, di accettare la presente clausola sociale e si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

Prima dell'attivazione del contratto, la Società appaltatrice dovrà obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

34 EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA

Qualora, nel corso della procedura, si renda necessario rettificare informazioni inerenti la procedura si procederà come segue: la rettifica verrà pubblicata sulla sezione dedicata del Sistema

35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR")

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento UE n. 2016/679, la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

35.1 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, con sede in via Acquaregna n.1/15, 00019 Tivoli (RM) che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati il dott. Carlo Villanacci che potrà essere contattato, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, al seguente indirizzo email: dpo@aslroma5.it

35.2 Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara/procedure di affidamento e, in

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5 ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

35.3 Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a ASL RM5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ASL RM5 potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

35.4 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara/procedure di affidamento e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

35.5 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ASL RM5 in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

35.6 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della Società che svolgono attività inerenti;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite o ad Enti istituzionalmente preposti a fornire riscontri in merito al possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concorrente/Contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.aslroma5.it** sezione "Amministrazione Trasparente"; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

35.7 Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti saranno conservati per tutta la durata della procedura di gara e sino a quando persistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione della stessa, o per il rispetto di obblighi di legge e regolamentari, nonché per le finalità difensive proprie o di terzi (es. richieste di accesso agli atti).

35.8 Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

35.9 Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla ASL RM5.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Con riferimento alla presente procedura di gara l'accesso agli atti della gara, da parte degli operatori economici interessati, avverrà secondo termini e modalità di cui all'art. 13 del Codice dei contratti ed è disciplinato, salvo quanto espressamente previsto nel citato art. 13, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dal relativo regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

36 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante l'esecuzione del servizio/fornitura, non risolvibile bonariamente, sarà competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

Il RUP
Dott. Francesco Seno

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario PETRUCCI

Per accettazione incondizionata.

ALLEGATO 2

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporto per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art. 26 Legge 833/1978 - durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
Prov. _____, il _____ domiciliato presso la sede legale sotto indicata in qualità di _____
e legale rappresentante della _____
Con sede in _____ Prov _____, via _____ n. _____
CAP _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____
presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa".

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti e falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- Ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio:
 - ☐ Trasporto Disabili ex art. 26 L. 833/78

D I C H I A R A

Che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
 - ☐ consorzio stabile
 - ☐ consorzio tra imprese artigiane
 - ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
 - ☐ GEIE
 - ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/ Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - ☐ mandante RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- . (capogruppo) _____
- . (mandante) _____
- . (mandante) _____
- . (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) Che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett.f-bis) ed f-ter) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) Di:

☐ indicare nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017

Ovvero

☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

- 3) Che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) punto 2), D.Lgs. 81/2008;
- 4) Di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal DCA U00247/2019 e dai relativi allegati);
- 6) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che, pertanto, il personale dipendente della società _____, meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in oggetto;
- 7) che la società _____ non ha sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi a persone che, nei tre anni precedenti alla sottoscrizione del contratto stesso, sono state dipendenti della Pubblica Amministrazione incaricate di esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
☐ di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14/12/2010; ovvero
☐ di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14/12/2010 ed allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 8) *(In caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia)* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/72 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9) Di:

- ☐ autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 - ☐ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- 10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- 11) *(In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6, del R.D. 16/03/1942 n. 267;
- 12) *(In caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE)*
- ☐ Che l’R.T.I./Consorzio Ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
 - ☐ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 13) *(in caso di Rete d’Impresa)*
- ☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
 - ☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante Contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) /informatica

ovvero

- ☐ Contratto redatto in altra forma (indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete) _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica;

ovvero (nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete)

- ☐ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza /priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
- Già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
 - Costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

14) (in caso di RTI/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi) che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

15) (in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di Rete di Imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica*) che il Consorzio/Rete di Impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese):

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

* Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata

SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 S.M.I. , COSÌ COME INDIVIDUATI DAL
COMUNICATO ANAC DELL' 8 NOVEMBRE 2017

[illegible]

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione

Uffici/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____

Prov _____, via _____, n _____, CAP _____

Tel _____ e-mail _____

PEC _____

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999

Provincia di _____, Ufficio _____ con sede in
_____, via _____ n. _____

CAP _____ Tel _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO 2.1 – CLAUSOLE SOCIALI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA DI 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____ della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

ai fini della partecipazione alla **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA DI 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI.**

SI IMPEGNA

a) ad applicare, in caso di aggiudicazione, la clausola sociale nelle modalità indicate al paragrafo 33 del disciplinare;

b) entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con l’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall’art.1 c. 42 della 192/2012 con l’esclusione del periodo di prova;

c) a far salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’impresa è tenuta ad applicare;

[in caso di cooperative] a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto.

_____, li _____ Il

Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO 2.2

ELENCO PERSONALE

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di trasporto per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art. 26 Legge 833/1978 - durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

ELENCO DEL PERSONALE

Risorsa	Qualifica / Mansione	Livell o CCN L	CCNL Applicato	Tipologia di contratto / Ore settimanali	Orario di lavoro mensile	Scatti di anzianità	Costo annuo
1	ASSISTENTE	6	Commercio	TI	75,60	3	€ 15.189,77
2	ASSISTENTE	6	Servizi Assistenziali UNEBA	TI	129,48	1	€ 22.687,18
3	ASSISTENTE	6	Servizi Assistenziali UNEBA	TI	69,06	1	€ 11.783,61
4	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TI	78,16	1	€ 12.838,12
5	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TD	78,16	0	€ 12.720,32
6	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TI	78,00	1	€ 12.811,02
7	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TI	78,16	0	€ 12.720,32
8	ASSISTENTE	C4	Autorimesse ANIASA	TI	77,85	2	€ 15.446,28
9	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TI	78,16	1	€ 12.838,12
10	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TD	78,16	0	€ 12.720,32
11	ASSISTENTE	A1	Cooperative sociali	TI	78,16	1	€ 12.838,12
12	AUTISTA	C2	Autorimesse ANIASA	TI	103,80	4	€ 26.332,08
13	AUTISTA	C3	Autorimesse ANIASA	TI	99,48	2	€ 23.264,75

14	AUTISTA	3	Servizi Assistenziali UNEBA	TI	86,31	2	€ 18.330,47
15	AUTISTA	4	Commercio	TI	105,00	2	€ 23.905,10
16	AUTISTA	C2	Autorimesse ANAV	TI	64,88	0	€ 13.260,62
17	AUTISTA	C2	Autorimesse ANIASA	TI	151,38	4	€ 38.346,61
18	AUTISTA	C3	Autorimesse ANIASA	TI	99,48	2	€ 23.264,10
19	AUTISTA	C3	Autorimesse ANIASA	TI	99,48	2	€ 23.231,74
20	AUTISTA	4S	Servizi Assistenziali UNEBA	TI	99,27	0	€ 22.495,17
21	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TI	PT 71,43%	/	€ 25.979,98
22	AUTISTA	C2	Autonoleggio	Apprendistato	PT 60%	/	€ 22.006,08
23	AUTISTA	C4	Autonoleggio	TI	PT 62,50%	/	€ 23.897,00
24	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TI	PT 77,50%	/	€ 28.655,06
25	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TI	PT 75%	/	€ 27.570,81
26	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TI	PT 75%	/	€ 27.444,30
27	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TI	FULL TIME	/	€ 34.837,53
27	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TI	PT 75%	/	€ 23.456,00
28	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TI	PT 50%	/	€ 14.600,02
29	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 70%	/	€ 19.600,00

30	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 50%	/	€ 14.800,00
31	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 70%	/	€ 19.750,00
32	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 70%	/	€ 19.509,00
33	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 60%	/	€ 16.500,00
34	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TI	PT 60%	/	€ 16.500,00
35	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 62,50%	/	€ 17.800,00
36	ASSISTENTE	6	Terziario / Servizi CNAI	TD	PT 60%	/	€ 16.500,00
37	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TD	PT 75%	/	€ 27.100,00
38	AMMINISTRATIVO	BI	Autonoleggio	TI	FULL TIME	/	€ 35.670,00
39	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TD	PT 75%	/	€ 27.600,00
40	AUTISTA	C3	Autonoleggio	TD	PT 65%	/	€ 24.900,00

ALLEGATO 3

MODELLO AVVALIMENTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

MODELLO AVVALIMENTO

(da compilarsi dall'Impresa concorrente in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento di cui all'art. 89
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
sedi operative in _____
con codice fiscale n. _____
con Partita IVA n. _____
matricola INPS _____ sede INPS _____
posizione INAIL _____

PREMESSO

Che ASL RM5 intende affidare l'appalto per il servizio di trasporto per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art. 26 legge 833/1978

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e di qualificarsi alla presente gara utilizzando i seguenti requisiti:

- _____
- _____
- _____

relativi all' Impresa Ausiliaria:

Denominazione: _____

Sede legale: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Telefono: _____

Email/PEC: _____

ALLEGATO 4

PATTO D'INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI “MATERIALE BIOLOGICO, FARMACEUTICO, SANITARIO E ALTRO” NON COPERTO DALLA GARA CENTRALIZZATA REGIONALE, OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL ROMA 5 – DURATA 36 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei o reti di imprese l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
 - b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Allegato 4 – Patto d'integrità – Procedura aperta affidamento del servizio di "Trasporto Disabili ex art. 26 L. 833/78"

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione provvisoria, costituita come da Disciplinare di Gara;
- escussione della cauzione definitiva, costituita come da Disciplinare di Gara;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da altri eventuali Protocolli di legalità.

Luogo e data

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della società'

ALLEGATO n. 5_ Modello BUSTA B - OFFERTA TECNICA
CIG 991143139B

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella documentazione di gara

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l’impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____ pec _____

(se più sottoscrittori):

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ nella sua qualità di
legale rappresentante per l’impresa concorrente _____
con sede in _____
telefono n. _____ fax n. _____
Codice fiscale _____ partita IVA n. _____
e - mail _____

DICHIARA/DICHIARANO

Di presentare

OFFERTA TECNICA DEL SERVIZIO

contenente una proposta tecnico-organizzativa articolata in non più di 30 pagine, contenente gli elementi della proposta, comprensiva della descrizione dettagliata del software gestionale del servizio (specifiche: formato carta A4 – carattere ARIAL 12 – ampiezza margini superiore inferiore destro e sinistro 1,5 - interlinea SINGOLA) con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico di gara.

Gli argomenti oggetto di valutazione saranno i seguenti:

a) Struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto

1. Dimensioni della struttura organizzativa e logistica:
 - 1.1 In termini qualitativi (competenze, esperienza e formazione professionale aggiuntiva rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato) e quantitativi del personale incaricato (autisti e accompagnatori)
 - 1.2 Piano formativo rivolto agli operatori;
2. Caratteristiche degli automezzi:
 - 2.1 Anno di prima immatricolazione dei mezzi destinati all'appalto compreso nelle annualità 2021-2022-2023;
 - 2.2 Percentuale automezzi dotati di pedana sollevatrice > 10% (requisito minimo);
 - 2.3 Descrizione del piano di gestione, manutenzione e sanificazione degli automezzi, in termini di efficacia e concretezza del piano rispetto all'obiettivo del mantenimento della qualità del parco automezzi fornito;

b) Gestione del servizio

- 3 Progetto operativo descrittivo delle modalità offerte dall'operatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento:
 - 3.1 Programmazione ed organizzazione dei percorsi al fine di ridurre i tempi di attesa, percorrenza e permanenza a bordo dell'utenza;
 - 3.2 Gestione e soluzione delle criticità organizzative;
 - 3.3 Strategie tecnico-organizzative messe in atto per ottimizzare la comunicazione giornaliera con le famiglie utenti, con l'obiettivo di garantire informazioni in tempo reale sullo stato del trasporto, mappatura del tragitto e su eventuali ritardi e problematiche intercorse;
 - 3.4 Sostituzione degli automezzi in caso di guasto. Organizzazione messa in atto per garantire la maggiore rapidità di sostituzione del mezzo;
 - 3.5 Gestione delle procedure di primo soccorso degli utenti trasportati;

c) Offerte migliorative

- 4 Soluzioni migliorative e servizi aggiuntivi relativi agli aspetti organizzativi e gestionali rispetto a quanto previsto nel capitolato, aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica.

Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell'art 76 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di falsità in atti e dall'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si prende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

**TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

ALLEGATO n. 6

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

da inserire nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato a _____ (_____), il _____

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____),

Via _____, n. _____

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “ _____ ”

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

☐ Impresa individuale (lett. a), comma 2 art. 45 D.lgs 50/2016 e smi);

☐ Società (lett. a), comma 2 art. 45 D.lgs 50/2016 e smi), specificare tipo:

_____;

- ☐ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);
- ☐ Consorzio tra imprese artigiane (lett. c), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);
- ☐ Consorzio stabile (lett. c), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016));
- ☐ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 - ☐ costituito
 - ☐ non costituito;
- ☐ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 - ☐ costituito
 - ☐ non costituito;
- ☐ GEIE (lett. g), c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);
- ☐ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f) c.2 art. 45, D.Lgs. 50/2016);

OFFRE

per l'appalto del servizio in epigrafe, un prezzo complessivo e incondizionato di € _____, (in cifre),
 (dicasi _____ virgola _____) (in lettere), corrispondente al **ribasso del** _____ % (in cifre), (dicasi
 _____ virgola _____ per cento) (in lettere), sull'importo posto a base di gara, oneri di sicurezza
 non soggetti al ribasso esclusi di € _____, (in cifre), (dicasi _____ virgola _____)(in
 lettere),

Il ribasso offerto ed il prezzo conseguente deriva da:

Prestazioni	N. Pazienti	Giornate annue	Prezzo unitario	Prezzo Totale (n. pazienti x giornate lavorative x prezzo unitario)
Costo giornaliero utente (andata/ritorno)	54*	302	€ _____, ____	€ _____, ____
Costo giornaliero utente (andata/ritorno) accompagnatore supplementare	7*	302	€ _____, ____	€ _____, ____
Valore dell'offerta annuale (12 mesi)				€ _____, ____
Valore dell'offerta a base d'asta (24 mesi)				€ _____, ____

* dati aggiornati a giugno 2023

Inoltre ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- Che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € _____, ____ (_____/____)
- Che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a € _____, ____ (_____/____)

_____, li _____

(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 D.lgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____ per l'Impresa _____ (timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____ (timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

ASL ROMA 5

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE DISABILI,
CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL
ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO,
REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE,
ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978**

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 5, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, accreditati ex art 26 L. 833/78.

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto del progetto riabilitativo degli utenti, nonché degli orari di entrata e di uscita presso i centri di destinazione. I veicoli utilizzati per il trasporto dovranno essere conformi alle normative in materia e durante il trasporto dovrà essere garantita idonea assistenza a mezzo di operatori adeguati al numero dei trasportati e alla gravità dell'handicap delle persone presenti sul mezzo.

ART. 2 DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di 24 mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva. Il servizio potrà essere prorogato di ulteriori 12 mesi.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, o nel corso dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicazione di una procedura di gara centralizzata della Regione Lazio o derivante aggregazione di gara relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà di revocare la gara o recedere dal contratto se attivo al fine di recepire tali provvedimenti.

L'importo complessivo stimato a base di gara, per l'intera durata biennale del contratto, è di € 2.400.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi per un importo di € 1.200.000,00 IVA esclusa.

Per "servizio di trasporto" si intende quello effettuato per il singolo utente dal proprio domicilio al centro di riabilitazione indicato e viceversa, indipendentemente dall'indirizzo di partenza, dall'indirizzo di destinazione e dal numero complessivo di utenti trasportati.

Attualmente il servizio è destinato a circa **61 utenti carrozzati e non** rilevabili dall'allegato "Elenco utenti diversamente abili ASL Roma 5" nel quale sono riportati il domicilio e la destinazione degli utenti che attualmente usufruiscono del servizio.

Si precisa che il numero di utenti da trasportare è soggetto a variazioni in aumento ovvero in diminuzione; pertanto le Ditte partecipanti alla presente procedura di gara si impegnano a garantire l'offerta formulata per il trasporto del singolo utente indipendentemente dalle variazioni del numero di trasportati e del loro domicilio, nonché dei centri riabilitativi.

Invero, tenuto conto della sostanziale impossibilità di previsione delle richieste e della necessità di garantire il servizio agli utenti residenti sul territorio, l'ASL Roma 5 si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione gli utenti da trasportare e di variare le strutture di destinazione pertanto

la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per i pazienti aggiuntivi, il trasporto alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, sarà tenuta ad espletare il servizio nella quantità che verrà richiesta dalla ASL Roma 5 al corrispettivo pattuito in sede di aggiudicazione.

ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto utenti diversamente abili dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato secondo le indicazioni, i tempi e le modalità che il DEC si riservano di comunicare, anche in relazione agli orari osservati dai centri di riabilitazione.

La ditta dovrà svolgere il servizio con automezzo idoneo, provvisto di autista e accompagnatore.

I nominativi degli utenti autorizzati alla fruizione del servizio vengono comunicati alla Ditta aggiudicataria da parte del DEC dopo valutazione in UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare) Distrettuale, autorizzazione del Progetto riabilitativo e successivo N.O. della Direzione Sanitaria Aziendale. In assenza delle predette condizioni, l'ASL Roma 5 non riconoscerà la prestazione eseguita dalla ditta.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad attivare il trasporto dei nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di inserimento dell'utente da parte della ASL Roma 5. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni contrattuali, verranno applicate le penalità previste al successivo art. 7.

Il servizio dovrà garantire, alle condizioni ed alle variazioni di cui all'art. 2, il trasporto di andata e ritorno degli utenti dal proprio domicilio presso le strutture di recupero, reinserimento e riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 come da Allegato "A", ovvero successive modificazioni.

L'affidamento del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili prevede il trasporto, collettivo o individuale a facoltà della ditta aggiudicataria, sempre con accompagnatore che deve fornire assistenza durante il tragitto dal domicilio del paziente sino alla struttura riabilitativa e viceversa a conclusione della prestazione riabilitativa con proprio automezzo.

Il trasporto collettivo deve essere teso a ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di percorrenza garantendo il rispetto degli orari di frequenza presso i centri semiresidenziali accreditati, al fine di garantire la piena attuazione del PAI (Piano Assistenza Individuale) prescritto dalla UVMD relativamente alle prestazioni riabilitative, socio-sanitarie e psico-educative.

La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre un Programma di servizio con il dettaglio degli itinerari previsti in base agli indirizzi dei Centri Semiresidenziali di Riabilitazione, agli orari di ingresso ed ai luoghi di abitazione degli utenti, organizzato in modo tale da garantire il servizio nei modi e nei tempi più confortevoli per l'utenza.

L'aggiudicataria dovrà garantire, di norma, l'arrivo a destinazione entro un range tra 60–max 75 minuti dell'utente dal proprio domicilio e comunque rispettando l'orario d'inizio della seduta riabilitativa del Centro Accreditato sia all'andata che al ritorno.

L'Affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, durante il periodo di validità del contratto, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero presentare nel corso del rapporto contrattuale, sia in presenza di aggravio dei costi che si dovessero riscontrare rispetto all'offerta presentata, fermo restando la corresponsione del prezzo di aggiudicazione.

L'appaltatore dovrà dotarsi di una sede operativa accessibile 6 giorni su 7 anche telefonicamente per i contatti con l'utenza e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante l'ubicazione, i recapiti telefonici, e-mail e posta elettronica certificata utili per le comunicazioni. L'appaltatore dovrà inoltre indicare, prima della stipula del contratto, un soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante il quale assuma la responsabilità della commessa, sempre reperibile, che costituirà l'interlocutore per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto e incaricato di tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante, il quale gestirà i rapporti e i contatti con l'appaltatore.

La Ditta aggiudicataria dovrà preventivamente comunicare alla ASL Roma 5 tutte le variazioni che interverranno durante tutta la durata dell'appalto con riguardo al personale impiegato e agli automezzi messi a disposizione per il servizio.

Sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri:

- spese per il personale impiegato (autisti e accompagnatori) comprensivo di stipendi ed oneri accessori, nella sua accezione più ampia;
- spese derivanti dall'utilizzo dei mezzi impiegati, ad esempio: oneri per la perfetta efficienza e decoro degli automezzi ed attrezzature utilizzate, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia interna ed esterna, nuovi automezzi;
- spese derivanti dall'acquisizione di autorizzazioni diverse per le nuove vetture immatricolate;
- spese necessarie per l'esecuzione del servizio, comprese quelle per acquisire autorizzazioni alla circolazione dei mezzi in spazi o luoghi riservati ad altri e/o l'accesso a spazi chiusi;
- ogni attività preventiva o dotazione di DPI per i propri dipendenti necessarie ai fini dell'espletamento del servizio in osservanza delle eventuali disposizioni nazionali o regionali in materia di contenimento di eventuali pandemie nei riguardi dei soggetti fragili;
- ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale (bollo auto, assicurazioni), ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà produrre mensilmente idonea documentazione a comprova delle prestazioni effettivamente rese da fornire al Distretto di Residenza dell'utente e al DEC secondo le modalità contenute nell'art. 11.

ART. 4 - SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere eseguito nei termini di cui al presente capitolato e precisamente:

- a) il servizio di trasporto assistito dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria esclusivamente nei confronti di pazienti disabili in trattamento riabilitativo, ai quali sia stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 l. 104/92 e s.m.i.), autorizzati alla fruizione del servizio dai competenti uffici della ASL Roma 5, come da precedente art., con indicazione della struttura di riabilitazione presso il quale eseguire il trattamento in regime semiresidenziale. In assenza delle predette condizioni, l'Amministrazione non riconoscerà la prestazione eseguita dalla ditta;
- b) il servizio di trasporto collettivo assistito dovrà consentire ai pazienti medesimi il raggiungimento delle strutture riportate nell'elenco riassuntivo di cui all'allegato al presente Capitolato. Il servizio prevede la presa in carico del paziente al proprio domicilio, il trasporto assistito presso il Centro Riabilitativo, e viceversa;
- c) il percorso dovrà essere il più breve possibile, sia in andata che per il ritorno;
- d) la ditta dovrà effettuare il servizio di trasporto assistito dei pazienti in trattamento per ciascun degli utenti con la frequenza stabilita dal Piano Riabilitativo Individuale (il trattamento riabilitativo potrà essere effettuato sia in orario antimeridiano che pomeridiano), comprese le giornate del sabato con la sola esclusione delle festività infrasettimanali, e delle domeniche;
- e) la ditta aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente alla stipula del contratto e attivazione del servizio, il nominativo del responsabile della commessa del servizio al quale è affidato il compito di interfaccia quotidiana - con reperibilità dalle ore 7,30 alle ore 19.30 - per qualsiasi esigenza organizzativa, con il DEC, Distretti Sanitari e strutture riabilitative accreditate e contrattualizzate di cui all'elenco in cui sono eseguite le sedute riabilitative. In particolare, il responsabile della commessa dovrà concordare gli aspetti organizzativi del servizio in relazione a:
 - procedure e livelli di organizzazione del servizio fin dalla fase di avvio;
 - verifiche periodiche con cadenza almeno bimestrale sull'andamento del servizio;

- adeguamento organizzativo alle possibili mutazioni delle esigenze della ASL legate alla necessità di rendere coerente il servizio di trasporto assistito con i bisogni degli utenti fruitori delle prestazioni riabilitative.

f) la ditta dovrà anche garantire la continuità del servizio predisponendo le opportune sostituzioni delle unità impiegate in caso di ferie e/o malattia;

g) la ditta, ove richiesto, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza (domicilio) e luogo di destinazione (struttura di riabilitazione) dovrà essere effettuato il servizio di accompagnamento;

h) il DEC e i Distretti Sanitari interessati potranno verificare, in qualsiasi momento, l'effettivo svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali, secondo le scadenze e il programma prefissato, mediante la compilazione da parte degli utenti/pazienti in trattamento di appositi questionari, al fine di poter rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento eseguito;

i) la ditta dovrà garantire che i mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio, siano conformi alle specifiche indicate successivamente nel presente Capitolato;

j) è fatto obbligo nei confronti di ogni operatore addetto al servizio di provvedere all'accompagnamento dell'utente dal piano strada del domicilio al Centro di Riabilitazione nonché riaccompagnarlo poi lungo il tragitto inverso una volta terminata la terapia riabilitativa. L'operatore dovrà assicurarsi di averlo affidato a figure parentali o altre figure da questi delegate. A tal fine, la Ditta dovrà impegnarsi a istruire e formare autisti ed operatori prima dell'inizio dell'appalto;

k) il servizio dovrà funzionare in modo da assicurare l'arrivo dell'utente presso la struttura riabilitativa 15 minuti prima del trattamento;

l) l'autista incaricato del trasporto assistito, qualora al domicilio fornito non trovasse il paziente indicato deve provvedere a suonare il campanello; in caso di mancata risposta sarà cura dell'assistente chiamare telefonicamente la famiglia ed in assenza di ulteriore risposta, avvisare il centro riabilitativo di non averlo trovato all'indirizzo fornito. Sarà compito del personale della struttura verificare il motivo dell'assenza;

m) la ditta appaltatrice dovrà programmare l'attività in modo tale da ridurre al minimo i tempi d'attesa degli assistiti per favorirne il rientro a domicilio;

n) la ditta dovrà in ogni caso garantire il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre motivi giustificativi di tipo organizzativo;

o) la ditta aggiudicataria è obbligata al mantenimento per tutta la durata dell'appalto, della titolarità delle certificazioni/abilitazioni ecc. possedute all'atto della partecipazione alla procedura di gara, così come richieste dal disciplinare e dal capitolato di gara, pena la revoca immediata dell'affidamento;

p) la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nell'Offerta Tecnica nonché nel presente capitolato, pena l'applicazione delle penali previste nonché, ove previsto, la risoluzione di diritto del contratto.

q) il personale a bordo dovrà essere dotato di un telefono cellulare di servizio al fine di garantire la costante comunicazione;

r) La Ditta dovrà fornire, a pena esclusione, un software gestionale del servizio con workflow che preveda almeno le seguenti funzionalità (da inserire in Relazione tecnica):

- sia accessibile e consultabile da remoto, tramite cloud, dalla ASL Roma 5 e dai centri riabilitativi;
- la ASL Roma 5 deve poter inserire richiesta di trasporto programmato, verificare i dati dell'utente trasportato, domicilio di partenza, centro riabilitativo di arrivo e nome accompagnatore;
- per ogni veicolo dovrà essere fornito, luogo ed orario di partenza, tempi di percorrenza, arrivo e ritorno, utenti trasportati, nome autista e accompagnatore;
- il centro riabilitativo deve poter quotidianamente confermare la presenza degli utenti trasportati, mediante validazione di ciascun nominativo (anche mediante flag) dell'elenco predisposto dalla ditta aggiudicataria;
- prevedere diversi livelli autorizzativi (laddove previsti);
- prevedere diversi profili di interfaccia utente (lettura/scrittura, solo lettura), suddivisi tra centri riabilitativi e personale ASL Roma 5;
- rendicontazione ad intervallo di tempo stabilito con la ASL Roma 5, suddivisa per elenco utenti, tariffa, giorni di presenza /assenza, a supporto degli ordinativi e fatturazione/liquidazione.

Il software gestionale dovrà consentire di avere reports in tempo reale ed aggiornati, in termini di numero di utenti trasportati (anche per singolo Distretto), percorsi, giornate/servizio.

ART. 5 - PERSONALE DELL'APPALTATORE E SUOI REQUISITI

La ditta dovrà assicurare la presenza di personale adeguato nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi e dalle norme sindacali e assicurative. I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della Ditta appaltatrice.

Prima dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla ASL Roma 5 l'elenco del personale impiegato nella svolgimento dell'attività; successivamente tale elenco andrà aggiornato in caso di sostituzione e/o avvicendamento.

L'Azienda Roma 5 potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge in materia previdenziale e assicurativa.

Nello specifico la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per l'espletamento corretto del servizio di trasporto il seguente personale:

- **Personale addetto al coordinamento del servizio:** il coordinamento dovrà essere affidato ad un responsabile, incaricato dalla Ditta, che assumerà la qualifica di Responsabile della Commessa per le strutture organizzative della ASL, per quanto concerne la gestione e la programmazione del servizio, gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi. Dovrà garantire la propria reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio;
- **Personale conducente:** il personale addetto alla guida del mezzo, per tutto il periodo di svolgimento del servizio, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità morale e all'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/11, dovrà essere munito di patente adeguata al tipo di mezzo utilizzato e al tipo di trasporto effettuato, oltre ad ogni ulteriore requisito prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- **Personale di accompagnamento:** è obbligatoria la presenza di personale accompagnatore con idonea capacità in ordine all'accudimento degli utenti che fruiscono del servizio, aventi specifica formazione (titolo professionale OSA/OSS/ADEST/educatore) con esperienza di assistenza agli utenti diversamente abili e gestione dell'emergenza.

I conducenti dovranno indossare una divisa adeguata e apposito cartellino identificativo dell'operatore e della Ditta.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale alla guida deve osservare le seguenti prescrizioni:

- non usare i veicoli per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né raccogliere gli utenti in punti diversi da quelli stabiliti;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare sul veicolo;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

La presenza di almeno un accompagnatore, considerata la particolarità del servizio, è obbligatoria a bordo di ciascun automezzo.

In caso di sopravvenute necessità il DEC potrà richiedere un accompagnatore supplementare dedicato a specifico utente. Attualmente il fabbisogno odierno è di n. 7 accompagnatori supplementari.

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà indossare una divisa adeguata comprensiva di identificativo dell'operatore della Ditta di appartenenza e dovrà anche essere munito di cellulare di

servizio. Dovrà altresì assumere nei confronti dell'utenza un comportamento cortese e rispettoso, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il personale è obbligato a tenere in servizio un contegno corretto, dignitoso e rispettoso dei principi e delle regole etico-morali e a mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze dei quali abbiano avuto notizie durante l'espletamento del servizio e la cui divulgazione possa comportare una violazione della privacy degli utenti trasportati.

Sarà compito del personale di accompagnamento, coadiuvato dal conducente del mezzo, vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, assisterli ed aiutarli, dal momento iniziale dell'affidamento, luogo in cui si effettua la fermata per la salita, fino al momento in cui si effettua la fermata per la discesa dall'automezzo, accompagnarli obbligatoriamente al cancello/ingresso dello stabile ed affidarli al personale del centro stesso. Tutto il personale impiegato dovrà essere ben addestrato in relazione alle particolari mansioni oggetto del presente affidamento e dovrà essere abilitato a prestare servizio di primo soccorso in caso di emergenza.

La Ditta è obbligata a garantire adeguata e specifica formazione per il proprio personale in relazione alle modalità operative, con particolare riferimento alla tipologia di pazienti oggetto del servizio. Alla ASL compete la vigilanza sulle modalità di esecuzione del servizio, l'esame dei reclami presentati dagli utenti e la contestazione alla Ditta sia delle inadempienze alle disposizioni ricevute sia del contegno scorretto del personale, sia della mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del servizio e negli adempimenti amministrativi e contabili normali e ricorrenti, sia di qualsiasi altra manchevolezza.

La Ditta si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale, con cadenza annuale, e a darne comunicazione - di volta in volta - al Direttore dell'Esecuzione del contratto. A tal fine, la ditta dovrà produrre annualmente al precitato Direttore oltre ai programmi ed al calendario dei corsi, con congruo anticipo, il luogo e gli orari dove si terranno le lezioni e l'elenco, con relative qualifiche, dei docenti che interverranno. Il DEC potrà verificare in qualsiasi momento se le lezioni tenute sono conformi al programma di formazione o di aggiornamento presentato ed approvato. Onde poter asseverare l'avvenuta esecuzione dell'obbligo in parola da parte della ditta, essa dovrà trasmettere tramite PEC indirizzata al DEC una relazione dettagliata sulle attività svolte.

ART. 6 - IDONEITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio con mezzi di proprietà o comunque di cui dimostri la disponibilità giuridica (noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri la piena, effettiva e continua disponibilità da parte della ditta affidataria, sin dall'avvio del servizio), conformi alle normative vigenti e idonei alla particolarità e finalità del servizio, assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

I mezzi da impiegare nell'esecuzione del servizio dovranno essere dotati dei seguenti requisiti minimi di seguito indicati:

- immatricolati in data non anteriore all'anno 2019, omologati e mantenuti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- allestiti per il trasporto comune con posti o zone appositamente predisposte per passeggeri a ridotta capacità motoria anche in carrozzella;
- omologati al trasporto delle persone disabili, a norma della legislazione europea, nazionale e regionale vigente, al fine di garantire l'incolumità, la sicurezza dei passeggeri;
- in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero e alle esigenze dei pazienti da trasportare;
- opportunamente climatizzati e dotati di supporto per la comunicazione continua con la centrale, le famiglie, la ASL e le strutture di Riabilitazione, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o altre problematiche che potrebbero insorgere durante il tragitto;
- dotati di sistema di localizzazione satellitare (GPS) al fine di consentirne l'immediata individuazione sia per quanto concerne gli spostamenti, sia per quanto concerne il percorso seguito;
- idoneità per il trasporto di passeggeri con ridotta capacità motoria, muniti di porta laterale di accesso e discesa munita degli accorgimenti idonei ad agevolare l'uso ai disabili (dovranno descriversi tutti gli accorgimenti presenti);
- caratteristiche dei sedili: omologati per il trasporto disabili e muniti di cinture a doppia bretella. I sedili, inoltre, dovranno essere dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere anche minori in età scolare;
- sistemi di ancoraggio omologati;
- dotazione di tendine parasole;
- dotazione di ottimale capienza e corridoio praticabile, atto a consentire all'accompagnatore di prestare assistenza ai passeggeri;
- garantire il posto a sedere per ogni utente trasportato;
- caratteristiche della carrozzeria: di profilatura ben curata, nelle guarnizioni e nella tappezzeria, in grado di impedire l'ingresso nell'abitacolo di agenti atmosferici, polvere, fumi di scarico;
- conformità alle vigenti normative sulla circolazione;
- conformità alle normative in materia di sicurezza;
- una percentuale non inferiore al 10% dei veicoli utilizzati dovrà essere dotata obbligatoriamente di pedana sollevatrice. (Resta inteso che la suddetta percentuale dovrà essere adeguatamente aumentata, laddove anche le richieste di trasporto dell'ASL Roma 5 aumentino, in relazione di numero di utenti, con ridotta capacità motoria);

- la Ditta Aggiudicataria è obbligata, in caso di guasto, alla sostituzione dell'automezzo in riparazione con altro automezzo avente le stesse caratteristiche di quello stabilmente utilizzato;
- gli automezzi utilizzati devono essere sottoposti a manutenzione e sanificazione periodica e garantire la sicurezza ed il decoro degli utenti trasportati, per cui qualsiasi inconveniente che possa causare danno agli utenti trasportati deve essere immediatamente rimosso.

La Stazione Appaltante Asl Roma 5 si riserva di richiedere documentazione attestante le attività di pulizia effettuate che l'aggiudicatario dovrà trasmettere al massimo entro 5 giorni dalla richiesta. I veicoli devono essere agevolmente identificabili.

Si precisa che i requisiti sopra descritti sono considerati minimi ed essenziali, pertanto posseduti dalla ditta partecipante in fase di offerta (da inserire in Relazione tecnica) e mantenuti dalla ditta affidataria durante la vigenza contrattuale.

La ASL si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle esigenze dei singoli utenti e di richiedere, per comprovati motivi, la sostituzione di automezzi ritenuti non idonei. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere in considerazione della particolare natura del servizio da svolgere, entro e non oltre 5 giorni lavorativi a sostituire il mezzo ritenuto non idoneo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. Tutte le spese di gestione di tali mezzi (bollo auto, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni sia ordinarie che straordinarie, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessari) sono a totale carico dell'aggiudicatario. La corrispondenza dei mezzi alle caratteristiche richieste dal presente capitolato sarà oggetto di verifica in qualsiasi momento.

ART. 7 - PENALI

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato al proprio personale, a persone o cose, e, comunque, di ogni danno che possa derivare alla ASL Roma 5 in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario esonera altresì la ASL Roma 5 da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivati a terzi trasportati e non, per effetto del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto, dei protocolli operativi stabiliti dall'Azienda.

In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato verranno stabilite le seguenti penali:

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio in favore dell'utente richiesto (oltre i 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione);
- 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per trasporto in assenza di accompagnatore;

- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell' accompagnatore e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- 0,20 per mille dell'ammontare netto contrattuale per trasporto di un numero superiore di utenti rispetto a quello consentito dal mezzo;
- 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale al giorno per mancata sostituzione del mezzo non idoneo ovvero utilizzo di personale inadeguato;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio di trasporto;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per utilizzo, per singolo trasporto, di autoveicolo non idoneo ovvero personale non idoneo.
- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per imperfetta manutenzione dei veicoli;
- 0,10 per mille dell'ammontare netto contrattuale per gravi ritardi, senza previo avviso, sull'orario di presa in carico dell'utente con una tolleranza di un massimo di 10 minuti;
- 0,15 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del tempo massimo intercorso tra il prelievo e l'invio a destinazione dell'utente, per situazioni non imputabili a cause esterne (ad es. incidenti, malessere dell'utente etc.).

In tutti gli altri casi di disservizi documentati:

- fino all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a discrezione delle Azienda Sanitaria, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

Le penali non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. In quest'ultimo caso l'impresa aggiudicataria potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni dalla contestazione. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rimborsare direttamente agli utenti le spese di taxi o, comunque di trasporto effettivamente sostenute dall'utente qualora, per qualunque causa, la stessa Ditta non abbia potuto assicurare il trasporto nei modi e nei tempi convenuti. Tale rivalsa dovrà essere direttamente inoltrata all'interessato, o da chi legalmente autorizzato in sua vece, alla Ditta aggiudicataria, notiziando per conoscenza questa Azienda.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – ASSICURAZIONI – RISERVATEZZA

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire la prestazione oggetto del servizio con la massima diligenza e con l'osservanza del presente Capitolato, di tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni normative vigenti in materia e che entreranno in vigore nel periodo contrattuale. Le attività previste nel presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità. Pertanto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in parte le attività stesse, pena risoluzione del contratto.

La ASL Roma 5 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Sulla Ditta grava, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti agli utenti, a cose e a terzi, avvenuti in ragione del servizio, restando la ASL Roma 5 esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Prima dell'inizio del servizio la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza assicurativa che tuteli:

- gli operatori della Ditta, per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio;
- gli utenti del servizio, per danni che possono riportare durante il trasporto per fatto volontario o involontario degli operatori, per incidenti di traffico, per avaria all'automezzo e/o agli ausili meccanici;
- i terzi, per danni che possono riportare in dipendenza del servizio.

I massimali minimi non potranno essere inferiori a quelli previsti per legge e comunque ai limiti di seguito indicati:

- €. 5.000.000,00 per sinistro;
- €. 5.000.000,00 per persona;
- €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.

La Ditta dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo. La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituisce grave inadempimento contrattuale valutabile anche ai fini della risoluzione del contratto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della ASL Roma 5.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che,

comunque, derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile di commessa che sarà unico referente nei confronti della Asl Roma 5, per tutte le attività e le eventuali problematiche attinenti ai servizi oggetto dell'appalto. Il responsabile della ditta aggiudicataria curerà l'organizzazione del personale addetto al servizio. Tale figura professionale dovrà essere in possesso di adeguate competenze, oltre ad elevato senso di organizzazione. L'Azienda nominerà il DEC e/o eventuali ADEC che cureranno i rapporti con il referente della Ditta.

ART. 10 RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE

Mensilmente la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere ai Distretti territorialmente competenti la rendicontazione del servizio reso firmata digitalmente, unitamente alle schede debitamente sottoscritte dai centri riabilitativi e riportanti analiticamente tutti gli accessi mensili di ciascun paziente. Nello specifico la rendicontazione del servizio di trasporto del mese di riferimento dovrà contenere:

- dettagli dell'utente (nome e cognome, indirizzo di residenza, centro riabilitativo frequentato);
- numero di presenze e numero di assenze del mese;
- costo giornaliero andata/ritorno per ciascun utente;
- costo totale mensile andata/ritorno per ciascun utente.

I Distretti Sanitari effettueranno il dovuto controllo su quanto dichiarato per quanto richiesto quindi, effettuato l'accertamento della perfetta esecuzione della prestazione, attestata dal competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), provvederanno ad emettere relativo ordinativo NSO sulla base del quale la ditta potrà emettere fatturazione.

La liquidazione della fattura avverrà previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei Distretti Sanitari territorialmente competenti, interessati al servizio.

Si precisa che la trasmissione di detta documentazione rappresenta condizione inderogabile per l'emissione dell'ordinativo NSO ed il successivo pagamento del corrispettivo dovuto.

Nella fase di rendicontazione, ai fini dell'emissione dell'ordine da parte dei distretti, verranno detratte le eventuali penali applicate nel mese.

La Società aggiudicataria riceve la remunerazione per le rispettive giornate di trasporto dell'utenza. In caso di assenza del disabile non comunicata verrà applicata una franchigia di giorni 3 (tre), superati i quali, verranno calcolati esclusivamente i giorni di effettivo utilizzo del trasporto da parte del disabile. Qualora il percorso riabilitativo dell'utente preveda la sospensione programmata dei trattamenti sanitari/riabilitativi (periodo estivo, festività), e comunque ogni altra chiusura programmata e/o a conoscenza della ditta affidataria, inclusa la comunicazione di assenza da parte della famiglia dell'utente almeno 5gg. prima, alla Ditta aggiudicataria non verrà corrisposto alcun compenso o indennità per il periodo di sospensione del servizio.

I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Distretto Sanitario di riferimento o DEC sull'espletamento del servizio; la sospensione opererà fino avvenuto chiarimento o conferma della penale applicata. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 11 - CONTROLLI DI REGOLARITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO

La ASL Roma 5 si riserva la facoltà di effettuare, mediante DEC e/o referenti individuati presso i Distretti Sanitari territorialmente competenti controlli sulla qualità e sul regolare espletamento del servizio svolto nelle modalità che riterrà più opportune.

E' facoltà della ASL Roma 5 richiedere, per comprovati motivi, la sostituzione di personale o automezzo ritenuto non idoneo.

ART. 12 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'impresa sarà responsabile dell'osservanza, da parte degli operatori e delle figure professionali coinvolte, delle norme di prevenzione fisica necessarie per garantire la vita e incolumità delle persone addette ai lavori. In particolare la stessa sarà tenuta alla rigorosa osservanza, per quanto di sua competenza, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i. Il prestatore di servizi dovrà, altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, D.Lgs 81/2008.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dotare gli operatori dei necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai dipendenti medesime informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività. Gli operatori addetti al servizio devono

aver eseguito adeguati corsi antincendio e di primo soccorso. L'aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di valutazione dei rischi e garantire l'applicazione del medesimo nonché di tutto quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso:

- 1) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al relativo articolo, numero tre penalità;
- 2) in caso di cessione a terzi del contratto o subappalto da parte della Ditta, senza la preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione appaltante;
- 3) in caso di cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione appaltante; 4) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 5) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- 6) violazione della normativa di cui all'art. 3 L. 136/10

ART. 14 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei contratti pubblici.

ALLEGATO

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI EX ART. 26 L. 833/78 – ASL ROMA 5.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Punteggio qualità MAX 70 PUNTI

ID	CRITERIO GENERICO DI QUALITA'	SUB - CRITERIO	MAX PUNTI	TIPO
Struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto	1. Dimensionamento della struttura organizzativa e logistica dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto	1.1 in termini qualitativi (competenze, esperienza e formazione professionale aggiuntiva rispetto ai parametri minimi previsti dal capitolato) e quantitativi del personale incaricato (autisti e accompagnatori)	5	D
		1.2 piano formativo rivolto agli operatori	4	D
	2. Caratteristiche degli automezzi	2.1 anno di prima immatricolazione dei mezzi destinati all'appalto compreso nelle annualità 2021-2022-2023: >=20%: 2 punti >=40%: 4 punti >=60%: 6 punti >=80%: 8 punti	8	Q
		2.2 percentuale automezzi dotati di pedana sollevatrice > 10% (requisito minimo): 30% automezzi: 2 punti 50% automezzi: 4 punti 80% automezzi: 6 punti 100% automezzi: 8 punti	8	Q
		2.3 descrizione del piano di gestione, manutenzione e sanificazione degli automezzi, in termini di efficacia e concretezza del piano rispetto all'obiettivo del mantenimento della qualità del parco automezzi fornito	8	D

Gestione del servizio	3. Progetto operativo descrittivo delle modalità offerte dall'operatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento	3.1 Programmazione ed organizzazione dei percorsi al fine di ridurre i tempi di attesa, percorrenza e permanenza a bordo dell'utenza	10	D
		3.2 Gestione e soluzione delle criticità organizzative	6	D
		3.3 Strategie tecnico-organizzative messe in atto per ottimizzare la comunicazione giornaliera con le famiglie utenti, con l'obiettivo di garantire informazioni in tempo reale sullo stato del trasporto, mappatura del tragitto e su eventuali ritardi e problematiche intercorse	6	D
		3.4 Sostituzione degli automezzi in caso di guasto. Organizzazione messa in atto per garantire la maggiore rapidità di sostituzione del mezzo.	5	D
		3.5 Gestione delle procedure di primo soccorso degli utenti trasportati	5	D
Offerte migliorative	4. Soluzioni migliorative e servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel capitolato aventi correlazione con il servizio oggetto dell'affidamento, da svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nell'offerta tecnica	La Commissione valuterà le proposte migliorative e i servizi aggiuntivi relativi agli aspetti organizzativi e gestionali.	5	D
PUNTEGGIO TOTALE			70	

ALL. A	TRASPORTO PAZIENTI DIVERSAMENTE DISABILI ASSISTITI IN <u>REGIME SEMIRESIDENZIALE</u> PRESSO CENTRI EX ART. 26 ASL ROMA 5 Riferimento GIUGNO 2023					
	ASL ROMA 5					
UTENTE	INDIRIZZO DI PARTENZA (DOMICILIO)	NOME DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE E INDIRIZZO	GIORNI DI FREQUENZA	ORARIO DI FREQUENZA (dalle ore__ alle ore__)	<u>Indicare se necessita di accompagnatore dedicato (supplementare)</u>	<u>Indicare se carrozzato o no</u>
1	VIA PONTE AMATO, GALLICANO NEL LAZIO	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE 8 ALLE ORE 15,20		NO
2	VIA CARDINALE L. ANTONELLI, PALESTRINA	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO
3	VIA A. TOSCANINI, ZAGAROLO	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		SI'
4	VIA DEL CASALE, PALESTRINA	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO

5	VIA DEL FORNARO, PALESTRINA	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO
6	VIA SAN FRANCESCO TENDE, PALESTRINA	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO
7	VIA COLFIORITO, SAN CESAREO	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO
8	VIA STERPARA, PALESTRINA	VILLAGGIO EUGENIO LITTA VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' IL MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,20		NO
9	VIA GROTTA DELL' ACQUA, GALLICANO NEL LAZIO	ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - VIA FATEBENEFRAPELLI, 3 - GENZANO DI ROMA	DAL LUNEDI' AL VENERDI'	DALLE ORE 8 ALLE ORE 15,00	SI'	SI'
10	VIA LAGO DI MISURINA, PALESTRINA CARCHITTI	ASSOHANDICAP VIA PIETRO NENNI, 16 MARINO (RM)	DAL LUNEDI' AL VENERDI' IL SABATO	DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 14,30 DALLE ORE 8 ALLE ORE 14	SI'	SI'

11	VIA QUADRELLE, PALESTRINA	CASA SANTA ROSA VIA APPIA ANTICA, 203 ROMA	DAL LUNEDI' AL VENERDI'	DALLE 8,30 ALLE ORE 14,30		NO
12	VIA COLLE DEI POZZI, GALLICANO NEL LAZIO	CASA SANTA ROSA VIA APPIA ANTICA, 203 ROMA	DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE	ORE 8,30 ALLE ORE 14,30		NO
13	VIA ENRICO TOTI, SAN CESAREO	CENTRO ADELPHI PADIGLIONE XII DI SANTA MARIA DELLA PIETA' PIAZZA SANTA MARIA DELLA PIETA', 5 ROMA	MARTEDI' MERCOLEDI' VENERDI'	DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30		NO
14	VIA SANT' APOLLARIA ZAGAROLO	C.O.ES. ONLUS VIA DELLA NOCETTA, 162 ROMA	DAL LUNEDI' AL SABATO	DALLE ORE 9 ALLE ORE 15		NO
15	VIA GENTILE DA FABRIANO, ZAGAROLO	CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER L'AUTISMO VIA S. SBRICOLI, 8 ROMA	DAL LUNEDI' AL SABATO	DALLE ORE 8 ALLE ORE 14	SI'	NO
16	VIA QUADRELLE PALESTRINA	CENTRO SANT' ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA VIA C.T. ODESCALCHI, 8 ROMA	DAL LUNEDI' AL VENERDI'	DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 14,30		NO
17	VIA GALLI, TIVOLI	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DA LUNEDÌ A SABATO	DALLE 8.30 ALLE 14.30		SI'
18	VIA DELLA POLLEDRARA, POLI	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DA LUNEDÌ A VENERDÌ	LU-GIO DALLE 8.30 ALLE 13.40 MA-ME-VEN DALLE 8.30 ALLE 14.40		NO

19	VIA DELLE SORGENTI, CASAPE	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DA LUNEDÌ A VENERDÌ	LUN-GIO DALLE 8.00 ALLE 15.00 MAR-MER-VEN DALLE 8.00 ALLE 16.00		NO
20	VIA LICINESE, PERCILE	ISTITUTO L. VACCARI – VIALE ANGELICO, 22 ROMA	LUNEDÌ E VENERDÌ	DALLE 8.30 ALLE 14.30		NO
21	VIA CECCO ANGIOLIERI, TIVOLI	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DA LUNEDÌ A SABATO	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
22	VIA LUIGI PIRANDELLO, TIVOLI	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DA LUNEDÌ A VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
23	VIA DEGLI ORTI, TIVOLI	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DA LUNEDÌ A VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00	SI'	NO
24	VIA DEL LAVORO, TIVOLI	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DA LUNEDÌ A SABATO	DALLE 8.00 ALLE 14.00	SI'	NO
25	STRADA FOSSO ARCESE, TIVOLI	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DA LUNEDÌ A SABATO	DALLE 8.30 ALLE 15.30		SI'
26	VIA UMBERTO TERRACINI, TIVOLI	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DA LUNEDÌ A VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
27	VIA GIUSEPPE VERDI, TIVOLI	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DA LUNEDÌ A SABATO	DALLE 8.00 ALLE 15.00		NO
28	VIA BRENTA, MONTEROTONDO	ISTITUTO DON GNOCCHI – VIA MARESCIALLO CAVIGLIA, 30 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 15.00		SI'

29	VIA ALESSANDRO MANZONI, FONTE NUOVA	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 9.00 ALLE 14.00	SI'	
30	VIA BRENTA, MONTEROTONDO	ISTITUTO DON GNOCCHI – VIA MARESCIALLO CAVIGLIA, 30 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 15.00		SI'
31	VIA FONTANA DELL'OSTE, COLLEFERRO	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
32	CORSO F. TURATI, COLLEFERRO	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
33	VIA CONSOLARE LATINA, COLLEFERRO	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
34	LARGO XXV APRILE, COLLEFERRO	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
35	PIAZZA SAN BENEDETTO, COLLEFERRO	VILLAGGIO E. LITTA – VIA ANAGNINA, 13 GROTTAFERRATA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
36	VIA BORSELLINO, LABICO	C.O.ES. ONLUS VIA DELLA NOCETTA, 162 ROMA	DAL LUNEDÌ AL SABATO	DALLE 9.00 ALLE 15.00		NO
37	VIA A. LANNA, VALMONTONE	C.O.ES. ONLUS VIA DELLA NOCETTA, 162 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 9.00 ALLE 15.00		SI'
38	VIA ROMA, LABICO	A.L.M. ROMA	DAL LUNEDÌ AL SABATO	LUN-VEN DALLE 8.30 ALLE 15.15 SAB DALLE 8.30 ALLE 14.00		NO
39	CONTRADA MACERE, ARTENA	ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - VIA FATEBENEFRAELLI, 3 - GENZANO DI ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.30 ALLE 15.00		NO

40	VIA CASILINA, COLLEFERRO	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	3 A SETTIMANA (LUN-MAR-GIO)	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
41	VIA TORRITA, SEGNI	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	2 A SETTIMANA (MER-VEN)	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
42	VIA VELLETRI, ARTENA (RM)	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	MAR-GIO-SAB	DALLE 7.45 ALLE 15.10		NO
43	VIA DELLA SELVA, MONTELANICO	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	LUN- SAB	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
44	VIA XXIV STRADA, LABICO	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	LUN-VEN-SAB	DALLE 7.15 ALLE 14.40		NO
45	VIA COLLE S. ONOFRIO, VALMONTONE	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	LUN-VEN	DALLE 8.00 ALLE 14.00		NO
46	VIA G. MARCONI, ARTENA	VILLA ALBA VEROLI – VIA FOIANO, 34 VEROLI (FR)	LUN-GIO-VEN	DALLE 7.15 ALLE 14.30		NO
47	VIA DELL'EQUINOZIO, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL SABATO	DALLE 7.15 ALLE 15.30		NO
48	VIA DEI CIOCCATI, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL SABATO	DALLE 7.00 ALLE 15.30	SI'	NO
49	VIA G. CARINI, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 7.30 ALLE 15.30		NO
50	VIA DELLA LAPIDE, GUIDONIA MONTECELIO	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DAL LUNEDÌ AL SABATO	DALLE 8.30 ALLE 14.30		NO

51	VIA PIEMONTE, GUIDONIA MONTECELIO (FRAZIONE VILLALBA)	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 7.30 ALLE 15.30		NO
52	VIA M. AURELIO, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.30 ALLE 14.30		NO
53	VIA DEI PLATANI, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 7.40 ALLE 15.00		NO
54	VIA DEGLI ULIVI, PALOMBARA SABINA	ANFASS VIA VITELLIA, 74 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.30 ALLE 15.00		NO
55	VIA ROMA, MORICONE	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DAL LUNEDÌ AL SABATO	LUN-VEN DALLE 8.00 ALLE 14.30 SAB DALLE 8.00 ALLE 13.30		NO
56	VIA MONTE GRAPPA, GUIDONIA MONTECELIO	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 9.00 ALLE 14.00		NO
57	VIA COLLE DEI SASSI, MONTORIO ROMANO	VILLA ALBA FONTENUOVA - VIA NOMENTANA, 432 FONTENUOVA (RM)	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 8.00 ALLE 14.30		NO
58	VIA PANTANO, GUIDONIA MONTECELIO	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 7.10 ALLE 15.30		NO

59	VIA R. CADORNA, GUIDONIA MONTECELIO (FRAZIONE VILLANOVA)	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL SABATO	DALLE 7.15 ALLE 15.30		NO
60	VIA BERNINI, GUIDONIA MONTECELIO	CENTRO TANGRAM VIA IDA BACCINI, 80 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	LUN-MER-GIO DALLE 7.30 ALLE 14.20 MAR-VEN DALLE 7.30 ALLE 16.00		NO
61	VIA DEI CICLAMINI, GUIDONIA MONTECELIO (FRAZIONE COLLEFIORITO)	NUOVA SAIR - VIA FRANCESCO PACIOTTI, 21 ROMA	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ	DALLE 7.30 ALLE 16.00		NO

Totale utenti n. 61

Utenti necessitanti di accompagnatore supplementare n. 7

Utenti carrozzati n. 8

ALLEGATO 8

SCHEMA FORNITORE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

SCHEDA FORNITORE

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO (*): Via _____

n. _____ CAP _____ Località _____

Prov. _____

P.IVA _____

CODICE FISCALE: _____

N. TELEFONO (*) _____

N. FAX (*) _____

INDIRIZZO E-MAIL (*) _____

INDIRIZZO PEC (*) _____

MODALITA' DI PAGAMENTO _____

CODICE IBAN _____

RESPONSABILE DELLA COMMESSA: _____

N. CELLULARE _____ E-MAIL _____

N.TEL.UFFICIO GARE _____

N. FAX UFFICIO GARE _____

N.S.O. (Nodo di Smistamento degli Ordini) _____

(*) **N.B.:** inserire i dati da utilizzare per gli inviti alle gare e le comunicazioni varie inerenti i contratti

Data _____

ALLEGATO 9

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASL ROMA 5

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a

nato/a..... Prov (.....) il.....

In qualità di.....dell'Impresa con

Sede legale in via n. CAP

..... Città..... Prov (.....), Tel

..... Fax Codice Fiscale

..... P.IVA

Avendo preso visione del Disciplinare di gara

D I C H I A R A

- ☐ Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- ☐ Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- ☐ Di dare specifica indicazione delle singole pagine che si intendono sottrarre all'accesso

.....
.....
.....

Data,

Il Legale Rappresentante o Procuratore



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00247 del 02/07/2019

Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RICCIARDI ALESSANDRO

RICCIARDI ALESSANDRO

M. GIANNICO

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118 (“Disciplina uniforme”)*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto “*Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti*” per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*” – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “*Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018*”;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la “*Modifica e integrazione al Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00289 del 7 luglio 2017*”;

Decreto del Commissario *ad acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i crediti commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto "*Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.*".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art.**

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

“Nota provvedimentale” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

“Sistema di Interscambio” (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

“Data di Pagamento”: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

“Cessionari e/o Mandatari all'Incasso”: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica,** fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza,** fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.)** l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

(B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);

(C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:

- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”. L’Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l’impugnazione della nota provvedimento conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d’atto della suddetta nota.

A partire dall’entrata in vigore del DCA n. 218 dell’8 giugno 2017, l’Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall’esito dei controlli, a seguito della richiesta dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest’ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l’avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull’attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull’attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall’accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l’Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all’incasso

6.1 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all’incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso si impegnano a rimborsare all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire mandato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente
a _____ via _____ nella sua qualità
di legale rappresentante dell'operatore economico:

REGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari suddetti, a partire dalla data odierna;

[illegible]

- ISTITUTO BANCARIO _____
- AGENZIA/FILIALE/SEDE DI _____
- INTESTATARIO _____
- CODICE FISCALE _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____
C.F. _____
Luogo e data di nascita _____
Residente a _____ in _____

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

Il sottoscritto si impegna a comunicare, nei termini previsti dalla norma, ogni successiva modifica relativa al contenuto della presente comunicazione.

Data

Timbro dell'Operatore economico _____

Cognome e nome _____

Firma _____

Nota Bene: allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE sulla Privacy 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE sulla privacy 2016/679.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per di di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è –Via – (.....).

ALLEGATO 12

**Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con
contrassegno telematico per la presentazione della domanda di
partecipazione**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E
NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL
PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E
RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX
ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER
ULTERIORI 12 MESI**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.:	Il	
Residente in	Prov.:	CAP	
Via/Piazza	N.		
Tel.	Fax	Cod. Fisc.	
IN QUALITÀ DI			
☐ Persona fisica		☐ Procuratore speciale	
☐ Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
☐ di essere a conoscenza che la stazione appaltante potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Firma digitale

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato su STELLA.

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

Rep. n. del

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5
Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

CONTRATTO

SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, CARROZZATI E NON, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5, DAL PROPRIO DOMICILIO AI CENTRI DI RECUPERO, REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE, IN REGIME SEMIRESIDENZIALE, ACCREDITATI EX ART. 26 LEGGE 833/1978 - DURATA 24 MESI, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI

Considerato che la ASL RM5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 88 della L. n. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, acquisita la dichiarazione della nella quale la stessa ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della L.159/2011, si stipula il presente contratto, fermo restando che in caso di comunicazione antimafia interdittiva, lo stesso sarà rescisso.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, nella sede della ASL Roma 5 senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, sono convenuti davanti a me, Dott. Mario Petrucci in qualità e nelle funzioni di Ufficiale Rogante della ASL Roma 5 in virtù della deliberazione n. _____ del _____, si procede alla stipula del presente contratto attraverso apposizione di firma digitale:

TRA

L'AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5 (C.F. e P.IVA 04733471009) con sede in Tivoli (Rm) Via Acquaregna 1-15 - di seguito denominata "Azienda Sanitaria contraente" - nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a Gela (CL) il 22 maggio 1968 –Direttore Generale della ASL Roma 5 nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022

E

La società....., in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, il quale agisce con i poteri conferiti con atto del Rep. n. _____ Racco. N. _____ del _____ ai rogiti del Dott./Dott.ssa _____, Notaio in _____

PREMESSO CHE

1. La ASL Roma 5, con deliberazione n. del ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di - gara n.;

2. con Deliberazione n. del della ASL Roma 5 il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
3. Il Fornitore ha espressamente dichiarato nell'offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto e all'allegato Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato Tecnico;
4. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di Polizza Fideiussoria Assicurativa/Bancaria n. _____, solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione- emessa per un importo pari a € _____ Euro, dalla banca/compagnia assicurativa a favore di _____ a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;
5. l'Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dagli atti di gara e dal Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e ha consentito e consente di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse
6. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "Procedura aperta per affidamento servizio _____" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla ASL Roma 5.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
 - la deliberazione di indizione n. del
 - il capitolato tecnico ed eventuali suoi allegati, il disciplinare di gara ed eventuali suoi allegati, allegati

alla deliberazione di indizione;

- la deliberazione di aggiudicazione n. del dell'Azienda ASL di Roma 5;
- l'offerta economica dell'operatore economico allegata alla deliberazione di aggiudicazione;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la garanzia fideiussoria n. del e la polizza assicurativa n. del acquisita agli atti;
- il codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 26 gennaio 2016;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso sono materialmente allegati:

- visura camerale documento n. del - allegato sub A
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub B;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – allegato sub C.

Articolo 3 - Oggetto

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire tutti i servizi di _____ dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari a € _____ oltre Iva. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, riportati nell'articolo Corrispettivi.

Articolo 4 - Durata del contratto

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 3, il contratto avrà una durata di 24 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, a far data dal _____ e dovrà risultare dal verbale di attivazione del servizio che verrà redatto dal DEC e dal Responsabile di commessa del Fornitore di cui al successivo art. 21.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazioni e revisioni dei prezzi e/o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale. La portata della modifica consentita non potrà superare il 100% del valore annuo, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio, da CONSIP o da altra Azienda autorizzata, del servizio in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento centralizzato.

Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- k. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria contraente;
- l. essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

Salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali – a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle prestazioni o agli obblighi assunti con il presente contratto e alla prescrizione del Capitolato Tecnico di Appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal presente contratto, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di legge, la Stazione Appaltante previa contestazione degli addebiti all'Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del servizio.

Articolo 9 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo a decorrere dal secondo anno dalla data di inizio contratto e non potrà in nessun caso essere richiesta per periodi antecedenti alla richiesta.

Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria contraente.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in cui dovranno essere riportate le informazioni in merito ai trasporti effettuati secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal DEC al fine di autorizzare remissione della relativa fattura, entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il DEC lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del DEC che deve approvare il rendiconto entro 10 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente:

n. _____ intestato al Fornitore _____, presso BANCA _____ Sede
di _____ e con le seguenti coordinate bancarie: IT
_____;

con periodicità trimestrale l'impresa dovrà, altresì, allegare alle fotocopie del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di

legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono quelli indicati all'art. 9.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

L'Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 12 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto

e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato. Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato al proprio personale a persone o cose, e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'ASL Roma 5 in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario esonera altresì la ASL Roma 5 da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivati a terzi trasportati e non, per effetto del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni di trasporto, dei protocolli operativi stabiliti dall'Azienda.

In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato verranno stabilite le seguenti penali:

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio in favore dell'utente richiesto (oltre i 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione);
- 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per trasporto in assenza di accompagnatore;
- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- 0,20 per mille dell'ammontare netto contrattuale per trasporto di un numero superiore di utenti rispetto a quello consentito dal mezzo;
- 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale al giorno per mancata sostituzione del mezzo non idoneo ovvero utilizzo di personale inadatto;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio di trasporto;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per utilizzo, per singolo trasporto, di autoveicolo non idoneo ovvero personale non idoneo.
- 0,25 per mille dell'ammontare netto contrattuale per imperfetta manutenzione dei veicoli;
- 0,10 per mille dell'ammontare netto contrattuale per gravi ritardi, senza previo avviso, sull'orario di presa in carico dell'utente con una tolleranza di un massimo di 10 minuti;
- 0,15 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto del tempo massimo intercorso tra il prelievo e l'invio a destinazione dell'utente, per situazioni non imputabili a cause esterne (ad es. incidenti, malessere dell'utente etc.).

In tutti gli altri casi di disservizi documentati:

- fino all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a discrezione della Azienda Sanitaria, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.

Le penali non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. In quest'ultimo caso l'impresa aggiudicataria potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni dalla contestazione. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rimborsare direttamente agli utenti le spese di taxi o, comunque di trasporto effettivamente sostenute dall'utente qualora, per qualunque causa, la stessa Ditta non abbia potuto assicurare il trasporto nei modi e nei tempi convenuti. Tale rivalsa dovrà essere direttamente inoltrata all'interessato, o da chi legalmente autorizzato in sua vece, alla Ditta aggiudicataria, notiziando per conoscenza questa Azienda.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture delle Aziende sanitarie, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria

o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda sanitaria da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro **2.500.000,00** per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende sanitarie, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17 - Risoluzione

A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 - Recesso

L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- i) frode nell'esecuzione del Contratto;
- j) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- k) terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide, salvo che la ASL ritenga ancora possibile l'applicazione della diffida ad adempiere;
- l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla

Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative, alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali/nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Azienda Sanitaria contraente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda

Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della commessa

Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile della Commessa sono: numero telefonico _____ indirizzo e-mail _____

Articolo 22 – Protezione dati personali e/o particolari

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:

- a. garantire il rispetto del D.Lgs.196/03 integrato con il D.Lgs.101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
- b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante Legale);
- c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
- d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.
- e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (*Data Breach*) il fornitore deve attenersi alla procedura di *Data Breach* Disponibile sul sito ASL ROMA 5;
- f. Nel caso in cui la prestazioni riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
 - i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamento anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;

Articolo 23 - Cessione di credito e di contratto

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016.

Articolo 24 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all' Azienda Sanitaria Contraente o a terzi per fatti

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26 - Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, e per quanto previsto all'art.

23 del disciplinare di gara per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

Articolo 27 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

Il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.

Articolo 28 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Letto, approvato e sottoscritto,

*Per la ASL ROMA 5
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Giulio Santonocito*

*Per la ditta
Il Procuratore Speciale*

*Ufficiale Rogante
Dott. Mario Petrucci*

Il sottoscritto _____ in qualità di Procuratore Speciale e Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

Letto e approvato

*Il Fornitore
Il Procuratore Speciale*
